

Proposta di legge
**Disposizioni in materia di assegnazione di concessioni di grande
derivazione ad uso idroelettrico. Modifiche alla l.r. 80/2015.**

Sommario

PREAMBOLO

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Ambito di applicazione

Art. 3 - Interesse pubblico ad un diverso uso delle acque

CAPO II - Modalità di assegnazione e termini di avvio delle procedure

Art. 4 - Assegnazione delle concessioni

Art. 5 - Termini di avvio delle procedure ad evidenza pubblica

CAPO III -Relazione di fine concessione

Art. 6 - Relazione di fine concessione

CAPO IV - Modalità di svolgimento delle procedure di assegnazione

Art. 7 – Modalità e termini per lo svolgimento delle procedure di assegnazione

CAPO V - Requisiti di ammissione

Art.8 – Requisiti di ammissione

Art. 9 - Requisiti organizzativi, finanziari e tecnici

CAPO VI Contenuti del bando per l'assegnazione delle concessioni

Art. 10- Obblighi e limitazioni gestionali

Art. 11 - Miglioramenti energetici

Art. 12 -Miglioramento e risanamento ambientale

Art. 13 - Misure di compensazione ambientale e territoriale

Art. 14 Disposizioni regolamentari attuative

CAPO VII. Criteri e modalità di valutazione delle proposte progettuali

Art. 15 - Criteri di valutazione e aggiudicazione

Art. 16 - Valutazione delle proposte progettuali

CAPO VIII. Durata della concessione

Art. 17 - Durata della concessione

CAPO IX - Disciplina delle opere di cui all'articolo 25 del r.d. 1775/1933.

Art. 18 - Opere bagnate

Art. 19 - Modalità di utilizzo delle opere asciutte

CAPO X - Clausole sociali

Art. 20 - Clausole sociali

CAPO XI - Derivazioni interregionali

Art. 21 - Derivazioni interregionali

CAPO XII - Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80(Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)

Art. 22 -Regolamenti per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti. Quadro conoscitivo per la tutela e gestione delle risorse idriche. Modifiche all'articolo 11 della l.r. 80/2015

Art. 23- Criteri per la determinazione dei canoni di derivazione delle acque pubbliche. Modifiche all'articolo 12 della l.r. 80/2015

Art. 24-Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque, diverse dalle grandi derivazioni idroelettriche . Modifiche all' articolo 13 della l.r.80/2015

Art. 25 - Canone per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. Inserimento dell'articolo 13 bis nella l.r. 80/2015

Art. 26 -Canone aggiuntivo per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche scadute e in attesa di riassegnazione. Inserimento dell'articolo 13 ter nella l.r. 80/2015

CAPO XIII - Norme finali e transitorie

Art. 27 - Norme finali

Art. 28 - Norma finanziaria

Art. 29 - Disposizioni transitorie per la prosecuzione delle concessioni scadute e in attesa di riassegnazione

Art. 30 - Disposizioni transitorie per la determinazione del canone aggiuntivo provvisorio

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma secondo, lettera s), e comma terzo della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera l), ed n) dello Statuto;

Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) ;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica) ;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)

Visto decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione) convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12;

Vista legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri.);

Visto il parere dell'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA) espresso sulla schema della presente legge, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 quinquies del d.lgs 79/1999, come modificato dal d.lgs 135/2018;

Considerato quanto segue:

1. L'articolo 11 quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione) convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, è intervenuto sulla disciplina dell'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico, disponendo la "regionalizzazione" della proprietà delle opere idroelettriche alla scadenza delle concessioni e nei casi di decadenza o rinuncia alle stesse e demandando alle regioni la definizione con legge, entro il 31 marzo 2020, delle procedure di assegnazione, sulla base di parametri e contenuti minimi prestabiliti dalla medesima disposizione statale ;

2. Il recepimento della disposizione statale risponde in primo luogo all'esigenza di porre termine alla procedura di infrazione n. 2011/1026, avviata nei confronti dello Stato Italiano ed avente ad oggetto le modalità di assegnazione di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, in relazione alla quale, in data 8 marzo 2019 è stata notificata la messa in mora dell'Italia ai sensi dell'articolo 258 del TFUE;

3. La previsione di specifici contenuti volti a definire obblighi o limitazioni gestionali, miglioramenti minimi in termini energetici, livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza delle concessioni, risponde inoltre all'obiettivo di valorizzazione della risorsa idrica in una prospettiva di sviluppo sostenibile e concorre alle strategie dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, assicurando l'implementazione di politiche energetiche di miglioramento e incremento della produzione da fonti rinnovabili, la tutela dei corpi idrici e degli ecosistemi connessi, l'uso plurimo sostenibile delle acque, nonché la mitigazione dei cambiamenti climatici, e l'adattamento ai conseguenti effetti;

4. E' pertanto necessario dare tempestiva attuazione alla norma statale attraverso disposizioni di carattere generale che - rinviando la disciplina di dettaglio ad uno o più regolamenti attuativi - definiscano gli aspetti essenziali della materia tra i quali, in particolare : i criteri di ammissione e di assegnazione; i requisiti di capacità finanziaria, organizzativa e tecnica adeguata all'oggetto della concessione richiesti ai partecipanti; i contenuti minimi del bando; i criteri di valutazione delle proposte progettuali; la durata della concessione; le modalità procedurali per il rilascio di grandi derivazioni idroelettriche che interessano il territorio di due o più regioni;

6. E' altresì necessario introdurre, in recepimento della norma nazionale, una disciplina delle opere di cui all'articolo 25 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), con specifico riferimento alla previsione di indennizzo in favore del concessionario uscente in caso di opere "bagnate" non ammortizzate nonché alle modalità di utilizzo delle opere "asciutte" ;

7. Occorre inoltre definire, in conformità ai parametri stabiliti dalla norma nazionale, la disciplina del canone per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche e del canone aggiuntivo, dovuto dai titolari delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche già scadute che proseguono, per conto della Regione l'esercizio delle derivazioni fino alla riassegnazione introducendo disposizioni specifiche nella legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri.) e demandandone l'attuazione al regolamento attuativo della medesima legge, tenuto anche conto delle indicazioni impartite da ARERA nella deliberazione del 6 Novembre 2019 n. 490/219/A/EEL (indicazioni preliminari propedeutiche al rilascio del parere alle Regioni sugli schemi di legge in merito alla definizione dei canoni da applicare ai concessionari di grandi derivazioni idroelettriche);

8. E' necessario infine prevedere:

- a) disposizioni finali per disciplinare casi e modalità per trasferimento della titolarità delle concessioni assegnate ai sensi della presente legge;
- b) una disciplina transitoria per le concessioni già scadute alla data di entrata in vigore della presente legge o in scadenza in data anteriore al 31 dicembre 2023 e per la determinazione del canone aggiuntivo provvisorio;

9. Si è ritenuto di accogliere/non accogliere le osservazioni/raccomandazioni di ARERA
.....

CAPO I.
Disposizioni generali

Art. 1.
(Oggetto)

1. La presente legge, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 11 quater del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, disciplina le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e dei principi fondamentali dell'ordinamento statale, nonché dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza e non discriminazione.

Art. 2.
(Ambito di applicazione)

1. Ai fini della presente legge sono considerate grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico le concessioni ad uso energetico che hanno una potenza nominale media di concessione superiore a 3.000 kW.

Art. 3.
(Interesse pubblico ad un diverso uso delle acque)

1. La Regione prima di procedere all'indizione della procedura ad evidenza pubblica, valuta, anche sulla base dei dati e delle informazioni contenute nella relazione tecnico-descrittiva di fine concessione, l'eventuale sussistenza di un preminente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque derivate, in tutto oppure in parte incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico.

2. La valutazione di cui al comma 1 è di competenza della Giunta Regionale ed è effettuata in funzione :

- a) del raggiungimento e mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici di cui alla direttiva comunitaria 2000/60/CE, nel rispetto delle previsioni del Piano di Tutela delle Acque ed in coerenza con la pianificazione dei Distretti idrografici,
- b) delle esigenze di approvvigionamento della risorsa idrica ad uso potabile e agricolo.

3. La valutazione di cui al comma 1 tiene altresì conto delle conoscenze in merito alle condizioni di sicurezza delle opere e dei luoghi nonché delle ulteriori valutazioni in ordine a differenti utilizzi che comportino maggiori benefici complessivi, rispetto all'uso idroelettrico delle acque, di carattere ambientale e socio-economico.

CAPO II.
Modalità di assegnazione e termini di avvio delle procedure

Art. 4.

(Assegnazione delle concessioni)

1. Alla scadenza delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico e nei casi di decadenza o rinuncia, ove non sussista un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, le concessioni sono assegnate, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui alla presente legge:

a) ad operatori economici individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;

b) a società a capitale misto pubblico privato, nelle quali il socio privato è scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica.

2. L'affidamento a società partecipate deve comunque avvenire nel rispetto delle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

3. La scelta della modalità di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni ad uso energetico, tra le tipologie di cui al comma 1, è stabilita caso per caso con deliberazione della Giunta regionale in relazione alle specifiche caratteristiche delle concessioni da mettere a gara, al fine di consentire il più efficace perseguimento degli obiettivi ambientali, energetici, socio-economici e finanziari.

Art. 5.

(Termini di avvio delle procedure ad evidenza pubblica)

1. Almeno cinque anni prima della scadenza di una concessione di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, previa verifica della sussistenza di un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque ai sensi dell'articolo 3, la Regione avvia le procedure necessarie per l'indizione di una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente e dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza e non discriminazione, per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione.

2. Per le concessioni di cui al comma 1, nei cinque anni prima della scadenza e fino alla conclusione della procedura per l'assegnazione, non possono essere presentate domande volte a ottenere una variante.

CAPO III.

Relazione di fine concessione

Art. 6.

(Relazione di fine concessione)

1. Al fine dell'avvio delle procedure ad evidenza pubblica di cui all'articolo 5, la Regione richiede al concessionario di presentare entro un congruo termine una relazione di fine

concessione redatta in forma di perizia giurata che descrive la consistenza dei beni, opere ed impianti nonché i rapporti giuridici connessi alla concessione.

2. La Giunta regionale disciplina con proprio regolamento i contenuti della relazione di cui al comma 1 e le modalità per la sua redazione e trasmissione.

3. In caso di mancata presentazione della relazione o di incompletezza, erroneità e inadeguatezza dei dati contenuti della stessa, la Regione assegna al concessionario un termine perentorio per la presentazione della relazione o per la trasmissione dei dati e delle informazioni mancanti.

4. In caso di mancata trasmissione della relazione di fine concessione nonché di inadempimento alla richiesta di integrazioni entro il termine di cui al comma 3, la Regione provvede direttamente ad acquisire le informazioni e i dati necessari disponendo, se del caso, l'effettuazione di sopralluoghi o incaricando un professionista per lo svolgimento di tali operazioni, con costi a carico del concessionario uscente .

5. La mancata trasmissione della relazione di fine concessione nonché delle integrazioni richieste nel termine assegnato ai sensi del comma 3 costituisce motivo di esclusione dalla partecipazione alla relativa procedura di gara.

6. A decorrere dalla data di scadenza del termine di cui al comma 3 e fino alla data di trasmissione della relazione di cui al comma 1 il concessionario è tenuto a corrispondere un importo aggiuntivo su base annuale pari al triplo del canone di concessione, rapportato ai giorni di ritardo.

CAPO IV.

Modalità di svolgimento delle procedure di assegnazione

Art. 7.

(Modalità e termini per lo svolgimento delle procedure di assegnazione)

1. La Giunta regionale, disciplina con proprio regolamento le modalità e i termini per lo svolgimento delle procedure di cui all'articolo 5, nonché i contenuti minimi del bando di gara, nel rispetto dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione.

2. Il bando di gara può avere ad oggetto più concessioni insistenti sul medesimo bacino idrografico in casi, da individuarsi con il regolamento di cui al comma 1 , in cui la gestione unitaria risulti per l'amministrazione concedente opportuna sotto il profilo socio-economico e produttivo, della tutela ambientale, della valorizzazione territoriale, nonché conveniente sotto il profilo dell'economia dei mezzi amministrativi. In tal caso, la procedura di aggiudicazione è avviata cinque anni prima della prima scadenza delle concessioni messe a gara e la nuova concessione decorre dalla data di scadenza di quella con la scadenza posteriore.

3. Il bando di gara è pubblicato, a cura dell'Amministrazione competente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. Gli estremi della pubblicazione sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.

CAPO V.

Requisiti di ammissione

Art. 8.

(Requisiti di ammissione)

1. Possono partecipare alle procedure di gara per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione di grande derivazione di acqua per uso idroelettrico i soggetti di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici):

- a) per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione previste dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 80 del d.lgs 50/2016;
- b) che non siano stati destinatari di provvedimenti di revoca o decadenza da una concessione per uso idroelettrico;
- c) che siano in possesso capacità organizzative, finanziarie e tecniche adeguate all'oggetto della concessione, come definite ai sensi dell'articolo 9.

Art. 9.

(Requisiti organizzativi, finanziari e tecnici)

1. La partecipazione alle procedure di assegnazione delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico di cui all'articolo 5 è consentita ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- a) ai fini della dimostrazione di adeguata capacità organizzativa e tecnica, l'attestazione di avvenuta gestione, per un periodo di almeno cinque anni, di impianti idroelettrici aventi una potenza nominale media pari ad almeno 3 MW;
- b) ai fini della dimostrazione di adeguata capacità finanziaria, la referenza di due istituti di credito o società di servizi iscritti nell'elenco generale degli intermediari finanziari che attestino che il partecipante ha la possibilità di accedere al credito per un importo almeno pari a quello del progetto proposto nella procedura di assegnazione, ivi comprese le somme da corrispondere per i beni di cui all'articolo 25, comma 2 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici), nel caso in cui il progetto ne preveda l'utilizzo.

2. Fermi restando i requisiti minimi di cui al comma 1, il bando di gara, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 83 del d.lgs. 50/2016, stabilisce i requisiti organizzativi, tecnici, finanziari e di idoneità professionale specifici richiesti per la partecipazione alle procedure di assegnazione delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico.

3. I requisiti di cui comma 1 sono commisurati all'oggetto e alle caratteristiche della concessione e al livello di complessità degli interventi di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico, di incremento della potenza di generazione e della

producibilità e sono finalizzati ad assicurare il migliore utilizzo degli impianti produttivi in condizioni di sicurezza delle opere e dei territori interessati dalla derivazione.

CAPO VI

Contenuti del bando per l'assegnazione delle concessioni

Art. 10.

(Obblighi e limitazioni gestionali)

1. Il bando per l'assegnazione delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico può prevedere specifici obblighi e limitazioni gestionali ai quali sono soggetti i progetti di utilizzo delle opere e delle acque, con particolare riguardo:

- a) agli obblighi e ai vincoli inerenti la tutela della sicurezza delle persone e del territorio, anche con riferimento alle esigenze di laminazione delle piene;
- b) agli obblighi di cessione delle acque invasate, in presenza di situazioni di crisi idrica, da destinare all'uso potabile e agricolo, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 168 del d.lgs 152/2006;
- c) al recupero della capacità utile di invaso, anche attraverso un'adeguata gestione dei sedimenti;
- d) al miglioramento delle modalità gestionali, con particolare riguardo alla modulazione dei rilasci, al fine di ridurre gli effetti delle variazioni di portata e garantire adeguati deflussi ecologici;
- e) gli eventuali obblighi riguardanti la cessione di acque, in presenza di situazioni straordinarie, quali la prevenzione di calamità e degli incendi.

Art. 11

(Miglioramenti energetici)

1. Il bando di gara definisce gli obiettivi minimi da conseguirsi mediante interventi di manutenzione straordinaria e modifica degli impianti, ai fini del miglioramento sotto il profilo energetico dell'esercizio degli stessi, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- a) incremento della producibilità e dell'efficienza d'impianto, a parità di risorsa idrica utilizzata, attraverso interventi di *revamping* del complesso degli impianti di generazione, trasformazione e connessione elettrica;
- b) incremento della potenza nominale dell'impianto mediante interventi di *repowering*, anche conseguenti ad una più efficiente modulazione e combinazione della risorsa idrica impiegata nel complesso delle opere di derivazione, adduzione, regolazione e condotta, anche incrementando il salto utile;
- c) incremento della regolazione d'impianto e della capacità di modulazione nel tempo della produzione mediante la realizzazione di sistemi di pompaggio, nonché di bacini di accumulo in quota con finalità di adattamento ai cambiamenti climatici, gestione degli eventi di piena e regolazione del sistema elettrico.

Art. 12.

(Miglioramento e risanamento ambientale)

1. Il bando di gara definisce gli obiettivi minimi da conseguirsi mediante interventi di conservazione, miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, finalizzati alla tutela dei corpi idrici e del territorio e alla mitigazione degli impatti, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- a) il mantenimento della continuità fluviale;
- b) le modalità di rilascio delle portate negli alvei sottesi in relazione agli effetti sulle biocenosi fluviali di valle (DMV, hydropeaking);
- c) la mitigazione delle alterazioni morfologiche e fisiche degli alvei, delle sponde e delle zone ripariali, comprese le modifiche delle dinamiche di sedimentazione ed erosione dei corsi d'acqua a monte e a valle;
- d) la ricostituzione del trasporto solido a valle delle opere di sbarramento.

Art. 13

(Misure di compensazione ambientale e territoriale)

1. Le misure di compensazione ambientale e territoriale non possono essere di carattere meramente patrimoniale o economico e devono garantire l'equilibrio economico-finanziario del progetto di concessione.

2. Le misure di cui al comma 1 sono identificate nei bandi di gara con particolare attenzione:

- a) al ripristino ambientale tramite interventi a favore dell'ecosistema del bacino idrografico interessato;
- b) al riassetto territoriale, al paesaggio e all'ambiente urbano;
- c) al risparmio e all'efficienza energetica.

Articolo 14

(Disposizioni regolamentari attuative)

1. La Giunta regionale emana uno o più regolamenti in attuazione della presente legge entro.... dalla sua entrata in vigore.

2. I regolamenti di cui al comma 1 disciplinano in particolare:

- a) i contenuti della relazione di cui all'articolo 6 ,comma 1 e le modalità per la sua redazione e trasmissione;
- b) le modalità e i termini per lo svolgimento delle procedure di cui all'articolo 5 nonché i contenuti minimi del bando di gara, nel rispetto di quanto previsto al l'articolo 7, comma 1 e delle disposizioni di cui al capo VI;
- c) i casi di gestione unitaria di cui all'articolo 7 comma 2 ;
- d) i criteri oggettivi di valutazione delle proposte progettuali e i criteri di aggiudicazione, di cui all'articolo 15;
- d) le modalità e i tempi di svolgimento del procedimento unico di cui all'articolo 16, comma 1;
- e) i criteri per la determinazione nel bando di gara del canone minimo dovuto dall'assegnatario per l'utilizzo delle opere bagnate di cui all'articolo 18;

- e) i criteri per la determinazione nel bando di gara del prezzo dovuto dall'assegnatario, per l'utilizzo delle opere asciutte di cui all'articolo 19;
- f) le modalità e procedure di trasferimento di titolarità della concessione ed i contenuti della richiesta di nulla osta di cui all'articolo 27 comma 1 e 2.

CAPO VII.

Criteri e modalità di valutazione delle proposte progettuali

Art. 15.

(Criteri di valutazione e aggiudicazione)

1. La Giunta regionale stabilisce con proprio regolamento i criteri oggettivi di valutazione delle proposte progettuali e i criteri di aggiudicazione, nel rispetto delle finalità dell'art.1 comma 2 e sulla base dei seguenti criteri minimi:
 - a) l'offerta migliorativa di produzione energetica e della potenza installata, tenendo conto degli obiettivi minimi di cui all'art.11;
 - b) interventi di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, finalizzati alla tutela dei corpi idrici e del territorio e alla mitigazione degli impatti, tenendo conto degli obiettivi minimi di cui all'art.12;
 - c) modalità di uso plurimo sostenibile delle acque;
 - d) l'offerta economica per l'acquisizione della concessione e l'utilizzo delle opere;
 - e) misure di compensazione territoriale e ambientale, con riferimento all'art.13;
 - f) interventi, anche tecnologicamente innovativi, finalizzati alla conservazione della capacità utile di invaso e diretti a conseguire la maggior efficienza nell'uso della risorsa idrica.

Art. 16.

(Valutazione delle proposte progettuali)

1. La valutazione e selezione delle proposte progettuali presentate in esito alle procedure di assegnazione avviene nell'ambito di un procedimento unico, che tiene luogo delle procedure di valutazione di impatto ambientale, della valutazione di incidenza, dell'autorizzazione paesaggistica, nonché di ogni altro atto di assenso, concessione, permesso, licenza o autorizzazione, comunque denominato, previsto dalla normativa statale, regionale o locale vigente.
2. Le modalità e i tempi di svolgimento del procedimento unico di cui al comma 1 sono disciplinati con regolamento della Giunta regionale.

CAPO VIII.

Durata della concessione

Art. 17.

(Durata della concessione)

1. La concessione è rilasciata per una durata compresa tra 20 e 40 anni, incrementabile per un massimo di 10 anni in relazione alla complessità degli interventi necessari e all'importo dell'investimento.
2. La durata della concessione è determinata dall'amministrazione concedente e specificata nel bando di gara, in rapporto all'entità degli investimenti ritenuti necessari, nonché agli interventi di miglioramento e risanamento ambientale di cui all'articolo 12.

CAPO IX.

Disciplina delle opere di cui all'articolo 25 del r.d. 1775/1933

Art. 18.

(Opere bagnate)

1. Alla scadenza della concessione e nei casi di decadenza o rinuncia, le opere di cui all'art. 25, comma 1, del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, passano in proprietà alla Regione, senza compenso, ai sensi dell'art. 12, comma 1 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Il concessionario consegna alla Regione le opere in stato di regolare funzionamento e adeguata manutenzione.
2. Le opere di cui al comma 1 non possono essere alienate a terzi, né sottratte alla loro destinazione, salvo che, a seguito della valutazione di cui all'articolo 3, sia ritenuto sussistente un prevalente interesse pubblico a un uso diverso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico.
3. In caso di esecuzione da parte del concessionario uscente, a proprie spese e nel periodo di validità della concessione, di investimenti sui beni di cui al primo comma, purché previsti dall'atto di concessione o comunque autorizzati dall'autorità concedente, alla riassegnazione della concessione secondo le procedure di cui alla presente legge, il concessionario subentrante corrisponde al concessionario uscente, per la parte di bene non ammortizzato, un indennizzo pari al valore non ammortizzato.
4. Il bando di gara stabilisce il canone minimo dovuto annualmente dal concessionario per l'utilizzo delle opere di cui al comma 1 e le modalità per il suo aggiornamento, in base ai criteri definiti con regolamento della Giunta regionale.

Art. 19.

(Modalità di utilizzo delle opere asciutte)

1. Il bando di gara stabilisce il prezzo dovuto dall'assegnatario, all'atto del subentro, per l'utilizzo dei beni di cui all'articolo 25, secondo comma del r.d. 1775/1933 in base ai criteri

stabiliti con regolamento della Giunta regionale, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 11 quater del decreto legge 14 dicembre 2018 n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

2.

3. I beni di cui all'articolo 25, comma 2 del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 possono essere acquisiti in proprietà dalla Regione ad un prezzo da quantificarsi al netto degli ammortamenti, calcolato al momento dell'immissione in possesso, astraendo da qualsiasi valutazione del reddito ricavabile.

CAPO X.

Clausole sociali

Art. 20.

(Clausole sociali)

1. I bandi di gara prevedono, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato.

CAPO XI.

Derivazioni-interregionali

Art. 21.

(Derivazioni interregionali)

1. Le procedure di assegnazione delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico che interessano il territorio di due o più regioni sono definite in accordo tra le regioni interessate, sulla base di protocolli d'intesa di cui all'art. 89 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).

CAPO XII

(Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80

(Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri))

Art. 22

(Regolamenti per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti. Quadro conoscitivo per la tutela e gestione delle risorse idriche. Modifiche all'articolo 11 della l.r. 80/2015)

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) . è aggiunto il seguente:

“c bis) il canone per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche costituito da componente fissa e variabile, il canone aggiuntivo per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche scadute e in attesa di nuova assegnazione, nonché le relative modalità di corresponsione e aggiornamento, secondo quanto rispettivamente previsto agli articoli 13 bis e 13 ter;”.

Art. 23

(Criteri per la determinazione dei canoni di derivazione delle acque pubbliche. Modifiche all'articolo 12 della l.r. 80/2015)

1. Il comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 80/2015 è sostituito dal seguente:

“2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3 nonché, per le grandi derivazioni idroelettriche, agli art. 13 bis, comma 3 e 13 ter, comma 5 il canone di concessione da corrispondere annualmente per ogni categoria d'uso è determinato in misura direttamente proporzionale ai quantitativi concessi.”

2. Al comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 80/2015 il periodo: “nel rispetto di quanto previsto all'articolo 37, comma 7 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.” è soppresso .

Art. 24

(Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque, diverse dalle grandi derivazioni idroelettriche . Modifiche all'articolo 13 della l.r.80/2015)

1. L'alinea del comma 1 dell'articolo 13 della l.r 80/2015 è sostituito dal seguente:

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 13 bis e 13 ter per le grandi derivazioni idroelettriche di cui alla legge regionale..... , n. ..., entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con deliberazione, stabilisce in relazione a ciascuna categoria d'uso:”

Art. 25

(Canone per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. Inserimento dell'articolo 13 bis nella l.r. 80/2015)

1. Dopo l'articolo 13 della l.r. 80/2015 è inserito il seguente:

“Art. 13 bis (Canone per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche)

1. A decorrere dal 2021 i concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico di cui alla l.r. /.....corrispondono alla Regione un canone annuale, da versare in due rate semestrali, costituito da una componente fissa, commisurata alla potenza nominale media di concessione, e da una componente variabile, calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati, sulla base del rapporto tra la produzione dell'impianto, al netto dell'eventuale energia fornita a titolo gratuito, ed il prezzo zonale dell'energia elettrica.

2. La componente fissa del canone di cui al comma 1 varia proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica.”

3. In conformità alla normativa statale di riferimento e sentita l’Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA) ai sensi dell’articolo 12, comma 1 quinquies del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica), la Giunta regionale, con regolamento di cui all’articolo 11 comma 1 lettera, c bis), determina l’importo unitario della componente fissa e la percentuale della componente variabile, la modalità di quantificazione dei ricavi normalizzati nonché le modalità di aggiornamento, versamento, introito, controllo e riscossione del canone, tenuto conto anche dei criteri di cui all’articolo 12, comma 1 e della valutazione di cui all’articolo 13, comma 3 .

4. La componente variabile del canone può essere inserita nel bando di gara come oggetto di offerta economica per l’assegnazione della concessione di grande derivazione idroelettrica.”

Art. 26

(Canone aggiuntivo per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche scadute e in attesa di riassegnazione. Inserimento dell’articolo 13 ter nella l.r. 80/2015)

1. Dopo l’ articolo 13 bis della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri.) è inserito il seguente:

“Art. 13 ter. (Canone aggiuntivo per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche scadute e in attesa di riassegnazione)

1. A decorrere dall’annualità 2021 è istituito un canone annuo aggiuntivo per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche di cui alla l.r. ./..... scadute e in attesa di nuova assegnazione.

2. Il canone di cui al comma 1:

a) decorre improrogabilmente dal giorno successivo alla data di scadenza della concessione ed è dovuto, per anno solare, fino alla data di nuova assegnazione, fatto salvo quanto previsto al comma 3 ;

b) è versato, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 gennaio dell’anno di riferimento.

3. Per la prima annualità e per l’annualità in cui la concessione è assegnata, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili. La frazione del mese uguale o superiore a quindici giorni si intende per intero .

4. Il canone di cui al presente articolo è dovuto anche qualora il concessionario uscente scaduta non faccia o non possa far uso, in tutto o in parte, per causa a lui imputabile, della concessione, salvo il diritto di rinuncia cui consegue la liberazione del pagamento del canone con decorrenza dall’annualità successiva a quella in cui è stata effettuata la rinuncia.

5. In conformità alla normativa statale di riferimento, la Giunta regionale, con regolamento di cui all’articolo 11, comma 1, lettera c bis) determina l’importo del canone aggiuntivo di cui al presente articolo, tenuto conto anche dei criteri di cui all’articolo 12, comma 1 e della valutazione di cui all’articolo 13, comma 3 .”

CAPO XIII.

Norme finali e transitorie

Art. 27.
(Norme finali)

1. Le concessioni assegnate ai sensi della presente legge non possono essere trasferite a soggetti che sono privi delle capacità finanziarie, tecniche, organizzative e di idoneità professionale stabilite nel bando di gara. Il trasferimento della concessione, nei casi consentiti, è comunque subordinato alla preventiva acquisizione del nulla osta della struttura regionale competente secondo le modalità e procedure definite con regolamento approvato dalla Giunta regionale.

2. La richiesta di nulla osta è corredata dalla indicazione dei motivi che determinano la cessione, del corrispettivo pattuito, delle condizioni e dei patti, ivi compresi quelli parasociali, che accompagnano la cessione. La titolarità della concessione al cessionario è riconosciuta solo a seguito della trasmissione dell'atto traslativo regolarmente registrato da parte del cessionario medesimo.

3. Qualora il soggetto assegnatario sia una società commerciale, ogni trasformazione o modifica societaria, unitamente ai patti parasociali, sono comunicati entro trenta giorni alla Regione.

4. Il trasferimento della titolarità delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche non ancora scadute è subordinato:

a) all'acquisizione del preventivo assenso della struttura regionale competente, secondo le modalità e procedure per la voltura delle concessioni di derivazioni idroelettriche, definite dal regolamento di cui all'articolo 11, comma 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri.);

b) al possesso da parte del soggetto subentrante dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 8, comma 1 lettera b) nonché di capacità finanziarie, tecniche, organizzative e di idoneità professionale adeguate all'esercizio della concessione, in ogni caso, non inferiori a quelle richieste al concessionario che trasferisce la titolarità .

Art. 28
(Norma finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 29
(Disposizioni transitorie per la prosecuzione delle concessioni scadute e in attesa di
riassegnazione)

1. I titolari delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche già scadute alla data di entrata in vigore della presente legge o in scadenza in data anteriore al 31 dicembre 2023 proseguono, per conto della Regione l'esercizio delle derivazioni, delle opere e degli impianti oltre la scadenza della concessione e per il tempo necessario al completamento delle procedure di assegnazione nel rispetto dei vincoli e delle prescrizioni di cui al titolo in base al quale è esercitata la

derivazione, nonché delle ulteriori modalità e condizioni eventualmente stabilite dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

2. Le procedure di assegnazione delle concessioni di cui al comma 1 sono avviate entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge. A tale fine i titolari delle concessioni trasmettono alla Regione la relazione di fine concessione di cui all'articolo 6 con le modalità ed i tempi ivi previsti. Decorso inutilmente il termine assegnato per la trasmissione della relazione di fine concessione, si applica quanto disposto dall'articolo 6, commi 3 e seguenti.

Art. 30

(Disposizioni transitorie per la determinazione del canone aggiuntivo provvisorio)

1. Per l'annualità 2021 e fino all'entrata in vigore delle disposizioni del regolamento di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c bis) della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri.), attuative delle modifiche di cui al capo XII, il canone annuo aggiuntivo, dovuto per le concessioni di cui all'articolo 26 è pari a 20 euro per ogni kW di potenza nominale media di concessione.

2. L'importo unitario del canone aggiuntivo:

a) è aggiornato annualmente, a decorrere dal 1° gennaio 2020 sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento e l'importo da corrispondere è arrotondato all'euro inferiore;

b) per all'annualità 2020 è quantificato e versato dai titolari di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Dalla data di entrata in vigore delle modifiche del regolamento di cui al comma 1, il presente articolo è abrogato.